

Università Iuav di Venezia - Archivio Generale	
REPERTORIO CONTRATTI	
Repertorio n. .... 167 / 23 / 18	
Prot. n. .... 226 ..... del 28.1.2018	
Anno ..... 15	Cl. .... Fasc. ....



I  
-  
-  
U  
-  
-  
A  
-  
-  
V

Università Iuav  
di Venezia

**Protocollo di intesa  
tra l'Università Iuav di Venezia  
e  
Fondazione Paideia**

Tra

l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 12 dicembre 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018

e

**Fondazione Paideia onlus**, di seguito denominata **Paideia** - codice fiscale 97552690014, rappresentata da Fabrizio Serra, nato/a a Barge (Cn) il 18.03.1971, domiciliato per la carica presso Fondazione Paideia, Via Moncalvo 1, 10131 Torino, legittimato alla firma del presente atto.

Iuav e Paideia vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

**PREMESSO CHE:**

– La Fondazione Paideia onlus offre, da oltre vent'anni, un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà. Nata nel 1993 per volontà delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero, Paideia è sostenuta attivamente e finanziariamente dal gruppo Ersel insieme a numerosi privati sensibili alle iniziative gestite dalla Fondazione.

Paideia promuove progetti indirizzati a singoli nuclei familiari o a gruppi di famiglie e opera in collaborazione con enti pubblici e privati, garantendo la creazione di contesti attenti e rispettosi delle necessità dei più piccoli.

Obiettivo di Paideia è quello di diffondere una cultura dell'infanzia e partecipare alla costruzione di una società più inclusiva e responsabile.

– Paideia e Iuav nell'esercizio della propria autonomia funzionale, possono promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

– Iuav e Paideia intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di Design della Comunicazione, Design for All, Linguistica, Riabilitazione infantile.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**articolo 1 – finalità**

1. Iuav e Paideia riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione, nella ricerca e nella didattica e nelle funzioni connesse alla cosiddetta "terza missione dell'università", al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), con il fine di sistematizzare i criteri per lo sviluppo di sistemi di segni per la transcodifica di testi in CAA e attuare un percorso sperimentale volto alla validazione di tali criteri.

**articolo 2 – forme di collaborazione**

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

condivisione di progetti di ricerca

sperimentazione e sondaggio sul campo, processi di validazione della ricerca

- scambio e visite di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico
- svolgimento di tirocini presso Paideia da parte di studenti con adeguato curriculum formativo
- svolgimento di tesi a livello triennale, magistrale, dottorato aventi a oggetto le attività connesse al tema di ricerca
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso libero alle strutture di ciascuna istituzione
- altre attività concordate congiuntamente

#### **articolo 3 – impegni e aspetti economici**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

#### **articolo 4 – assicurazione**

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante, qualora non già prevista dall'Ateneo. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

#### **articolo 5 – soggetti responsabili**

1. Paideia individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la dott.ssa Anna Peiretti. Luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Luciano Perondi.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

#### **articolo 6 – riservatezza**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

#### **articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

#### **articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi**

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

**articolo 9 – pari opportunità**

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

**articolo 10 – durata**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

**articolo 11 – controversie**

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

**articolo 12 – privacy**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

**articolo 13 – registrazione**

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

**articolo 14 – annotazioni**

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e Paideia.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

**Articolo 15 – uffici di riferimento**

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Fondazione Paideia

Via Via Moncalvo 1

10131 Torino

Tel. +39 011 0462400

Email: info@fondazionepaideia.it

Università luav di Venezia

Servizio di Staff del rettore

Tolentini 191 – S. Croce

I - 30135 Venezia

Tel.: +39 041 2571750

Email: rettorato@luav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in quattro copie originali.

In caso di accordo tra amministrazioni pubbliche, sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Fondazione Paideia  
Il segretario generale  
Fabrizio Serra

Firma

Luogo ..... Torino .....

Data ..... 8.1. 2019 .....

Università luav di Venezia  
Il rettore  
Alberto Ferlenga

Firma

Luogo..... .....

Data .....